



COMUNE DI ROMALLO
PROVINCIA DI TRENTO
Via A. Bertolini 11
Cod. fiscale 83005530221
Tel/Fax 0463/432137
Email: c.romallo@comuni.infotn.it

CAT 9.4

ROMALLO, 05.02.2013

PROT. 396/13

ORDINANZA

Chiusura temporanea al traffico strada Via Colomel - p.f. 1833 in Romallo, nel tratto compreso tra la p.ed. 71/3 (accesso all'edificio p.ed. 70/2 in corso di ristrutturazione) e l'intersezione con la p.f. 1830 (Casa Pancheri Giuseppe/Pio e Dominici Pompeo).

IL SINDACO

Udita la richiesta verbale della Sig.ra PANCHERI DAIANA - Committente dei lavori di "Demolizione e ricostruzione p.ed. 70/2 in Romallo" - con la quale si chiedeva l'emissione dell'ordinanza di chiusura della Via Colomel per lo stazionamento di un mezzo pesante per lo scarico di materiale edile verso l'edificio in corso di ristrutturazione, con sosta sulla sede stradale di Via Colomel;

Al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori previsti, scongiurando nel contempo ogni pericolo diretto ed indiretto a pedoni e veicoli transitanti nei paraggi;

Visto l'art. 7 del nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 delle norme sulla circolazione stradale, così come modificato dal D.Lgs. 360/1993;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.REG n. 3/I del 01.02.2005;

ORDINA

La chiusura a tutto il traffico veicolare e pedonale della Via Colomel - p.f. 1833 in Romallo, nel tratto compreso tra la p.ed. 71/3 (accesso all'edificio p.ed. 70/2 in corso di ristrutturazione) e l'intersezione con la p.f. 1830 (Casa Pancheri Giuseppe/Pio e Dominici Pompeo).



COMUNE DI ROMALLO
PROVINCIA DI TRENTO
Via A. Bertolini 11
Cod. fiscale 83005530221
Tel/Fax 0463/432137
Email: c.romallo@comuni.infotn.it

CAT 9.4

ROMALLO, 05.02.2013

PROT. 396/13

ORDINANZA

Chiusura temporanea al traffico strada Via Colomel - p.f. 1833 in Romallo, nel tratto compreso tra la p.ed. 71/3 (accesso all'edificio p.ed. 70/2 in corso di ristrutturazione) e l'intersezione con la p.f. 1830 (Casa Pancheri Giuseppe/Pio e Dominici Pompeo).

IL SINDACO

Udita la richiesta verbale della Sig.ra PANCHERI DAIANA - Committente dei lavori di "Demolizione e ricostruzione p.ed. 70/2 in Romallo" - con la quale si chiedeva l'emissione dell'ordinanza di chiusura della Via Colomel per lo stazionamento di un mezzo pesante per lo scarico di materiale edile verso l'edificio in corso di ristrutturazione, con sosta sulla sede stradale di Via Colomel;

Al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori previsti, scongiurando nel contempo ogni pericolo diretto ed indiretto a pedoni e veicoli transitanti nei paraggi;

Visto l'art. 7 del nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 delle norme sulla circolazione stradale, così come modificato dal D.Lgs. 360/1993;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.REG n. 3/I del 01.02.2005;

ORDINA

La chiusura a tutto il traffico veicolare e pedonale della Via Colomel - p.f. 1833 in Romallo, nel tratto compreso tra la p.ed. 71/3 (accesso all'edificio p.ed. 70/2 in corso di ristrutturazione) e l'intersezione con la p.f. 1830 (Casa Pancheri Giuseppe/Pio e Dominici Pompeo).

La presente Ordinanza avrà effetto a partire dalle ore 08,00 del 06.02.2013 fino alle ore 12,00 circa (durata prevista per l'ultimazione dei lavori) e comunque per tutto il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori stessi.

I proprietari finitimi potranno servirsi degli accessi alle proprie abitazioni in alternativa dalla laterale di Via Colomel da e per la Via D.Chiesa, ovvero dalla Via Colomel stessa provenienza da Revò.

Sarà cura del Concessionario posizionare l'apposita segnaletica stradale in loco onde evitare che i veicoli potessero inavvertitamente impegnare la strada sino al cantiere, trovandosi poi ad effettuare difficoltose manovre per disimpegnare la sede stradale.

Ai contravventori saranno irrogate le sanzioni previste dalla normativa vigente, come specificatamente previste dall'art. 7 del D.Lgs 285/1992 e ss.mm.

Il presente provvedimento viene inviato anche alla locale Stazione Carabinieri ed alla Polizia Locale Alta Val di Non.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. B), della L. 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL SINDACO
Ing. *Silvano Dominici*

